

9321/131



CONTINUTTO UNIFORME

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Reclamo.
Chiusura
fallimento.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 16508/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 9321

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Rep. C.S.
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Ud. 08/02/2013
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16508-2011 proposto da:

S.I.M.A. HOLDING S.R.L. (C.F. 00283860377), in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8,
 presso l'avvocato AURELI STANISLAO, che la
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati
 CALTABIANO ALBERTO, AURELI MICHELE, giusta procura
 a margine del ricorso;

2013

212

- ricorrente -

contro

DE SIMONE ANTONIO, FALLIMENTO CORDERIA NAPOLETANA
S.P.A.;

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositato il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/02/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ALBERTO
CALTABIANO che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Pratis', written in a cursive style.

Ritenuto in fatto e in diritto


1.- La s.r.l. S.I.M.A. HOLDING ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi con i quali denuncia violazione di norme di diritto (art. 327 c.p.c.: 1° motivo) e vizio di motivazione (2° e 3° motivo) - contro il decreto del 6.5.2011 con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, essendo stato proposto oltre l'anno ex art. 327 c.p.c., il suo reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento della s.p.a. Corderia Napoletana, emesso (il 23.4.2009) senza che ne fosse data comunicazione alla ricorrente, interessata perché opponente in giudizio pendente in appello contro l'esclusione di un proprio credito dallo stato passivo del fallimento. Deduce di avere appreso della chiusura del fallimento soltanto nel corso di quest'ultimo giudizio, dalla sentenza che l'aveva concluso in data 20.4.2010, talché il reclamo proposto il 28.2.2011 era tempestivo perché proposto nell'anno. In ogni caso aveva diritto alla restituzione nel termine ex art. 184 bis c.p.c. (nuovo art. 153 c.p.c.).

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 279 del 26.5.2010 ha dichiarato <<costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.,



l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. La norma denunciata - nello stabilire, nel testo anteriore alle citate modifiche (non applicabili a procedure fallimentari chiuse nel 2003, come ha plausibilmente motivato il giudice a quo , argomentando dagli artt. 150 e 153 del d.lgs. n. 5 del 2006 e 22 del d.lgs. n. 169 del 2007), che il termine di quindici giorni per proporre il suddetto reclamo decorre, per i soggetti legittimati a questa impugnazione, dalla data di affissione del decreto alla porta esterna del tribunale - sacrifica gravemente ed ingiustificatamente il diritto dei creditori di avere conoscenza di tale decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso. Gravemente, in quanto richiede



un onere di diligenza inesigibile, attesa la necessità di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt'altro che breve, per accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo; ingiustificatamente, perché l'indeterminatezza dei soggetti interessati può legittimare modalità di informazione, quale quella prevista dalla norma censurata; il che però non avviene nel caso, come quello del titolare di un credito prededucibile liquidato dal giudice delegato ma non integralmente soddisfatto, in cui tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresì individuati. In tale ipotesi, che ricorre nel caso di specie, l'onere di diligenza che la norma censurata impone ai creditori è incomparabilmente più gravoso e gravido di conseguenze pregiudizievoli di quello cui deve sottoporsi l'ufficio che sia tenuto a dare conoscenza del decreto di chiusura del fallimento ai creditori ben individuati>>.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte <<in tema di fallimento, i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato vanno proposti al tribunale, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, giusta disposto dell'art. 327 cod. proc. civ., norma il cui ambito di applicazione deve ritenersi esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai



provvedimenti decisori del giudice delegato ovvero del tribunale>> (Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 26/08/2002) e, conseguentemente, con riguardo ai provvedimenti del tribunale fallimentare reclamabili alla Corte di appello, oltre che nei riguardi dei provvedimenti decisori del tribunale, resi su reclamo avverso i primi (Cass. 375/1998; 2466/1994).

In proposito questa Sezione ha puntualizzato che non ha ragione di essere invocato il disposto del secondo comma dell'art. 327 c.p.c., <<esso contemplando non già la ipotesi di chi sia stato escluso, perché non chiamato in giudizio, ma quella della parte dichiarata contumace, che non abbia avuto conoscenza del processo, e che tanto sia derivato da nullità della citazione, della sua notificazione ovvero dalla notificazione degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c.; fattispecie estranea al procedimento di cui si tratta, interno al fallimento, disciplinato dal rito sommario dell'art. 26 L.F. e oltretutto governato dalle esigenze di speditezza e rapidità comuni a tutte le procedure concorsuali e primarie in quella di fallimento>> (Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 26/08/2002).

In realtà, l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 327, comma 2, 1. fall., per la peculiarità del procedimento



fallimentare, è giustificabile, nel caso di specie, con la natura di procedimenti incidentali dei reclami endofallimentari, talché la "conoscenza del processo" di cui alla norma in questione va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare. Sì che solo il creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l. fall. potrebbe fondatamente invocare l'art. 327, comma 2, l. fall. Circostanza che non ricorre nella concreta fattispecie.

Il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo art. 26 l. fall., la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'art. 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità.


L'interpretazione sistematica innanzi proposta, peraltro, non determina quel sacrificio grave e ingiustificato del diritto dei creditori di avere conoscenza del decreto, per potere proporre reclamo avverso lo stesso, in quanto non richiede un onere di diligenza inesigibile, tale essendo



stata ritenuta dalla Corte costituzionale <<la necessità di accedere, almeno ogni quindici giorni, per tutta la durata della procedura, sovente tutt'altro che breve, per accertare la data del deposito, dal quale soltanto decorre il termine de quo>>, diverso e più ragionevole apparendo il termine annuale ex art. 327 c.p.c. (e, ora, quello "perentorio" di novanta giorni previsto dal nuovo testo dell'art. 26 l. fall.).

Quanto al vizio di motivazione relativo alla restituzione nel termine, che sarebbe giustificata dall'omessa comunicazione del decreto di chiusura, come disposto dalla Corte costituzionale, denunciato con il secondo motivo e a quello relativo alla presunta conoscenza del decreto di chiusura della procedura fallimentare, la Corte osserva che censure sono inammissibili per difetto di decisività, posto che l'omessa comunicazione del decreto di chiusura rileva ai soli fini della decorrenza del termine breve mentre la corte di merito ha correttamente fatto riferimento al termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Invero, l'impugnazione proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza (o di altro provvedimento decisivo impugnabile) è inammissibile, ed essendo preordinata la previsione di tale termine di decadenza all'esigenza di



assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, deve ritenersi inapplicabile la disciplina della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. o dell'abrogato art. 184-bis cod. proc. civ., avendo il legislatore espressamente previsto, in linea eccezionale, l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo (originariamente annuale e ora semestrale) soltanto nel caso in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione della medesima, ovvero per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292, c.p.c. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17926 del 25/11/2003; Sez. 1, Sentenza n. 15262 del 12/07/2011).

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese per l'assenza di attività difensiva da parte della curatela intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2013

Il consigliere estensore



Il Presidente



Deposito in Cancelleria

17 APR 2013

Il Cancelliere
Anna Bianchi